

STATUTO

Associazione di promozione sociale SI PUO' FARE

ART. 1 — DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "SI PUO' FARE Associazione di promozione sociale", con sede in C/da Selvapiana n. 8/B, nel Comune di Campobasso.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività civiche, solidaristiche, di promozione ed utilità sociale, in favore dei propri associati, familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e

dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione nell'attuare le attività di cui sopra, attiverà:

- ✓ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, gastronomico, agricolo e del paesaggio;
 - ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - ✓ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - ✓ attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e/o senza fissa dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;
- ✓ agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - ✓ la valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche biologiche presenti nel territorio molisano ed in quello italiano; la promozione e l'adozione di tecniche ecologiche per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura
 - ✓ l'educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- ✓ realizzazione e produzione di eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- ✓ qualsiasi altra attività, connessa con gli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Inoltre, l'Associazione potrà esercitare attività diverse in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale e secondo criteri e limiti definiti dalla legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività i cui eventuali proventi saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste

- gestire la produzione e vendita di prodotti agricoli/apicoli di propria produzione a cittadini comuni, anche organizzati in G.AS. (Gruppo di Acquisto Solidale) e a piccoli distributori;
- gestire centri di ristorazione posti all'interno delle strutture ove l'associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;
- organizzare mense biologiche, ad esempio negli istituti scolastici; e effettuare il commercio al minuto di gadget e di articoli pubblicitari all'interno delle strutture in cui opera;
- effettuare operazioni di tipo immobiliare, mobiliare, pubblicitario, editoriale, tecnologico, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 3 – SOCI, SOSTENITORI E VOLONTARI

SOCI

I Soci si suddividono in Fondatori e Ordinari

Sono soci fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, che, presentate da almeno un Associato, assumono tale qualità con delibera di ammissione assunta a maggioranza dal Consiglio d'Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, che potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione della

deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e devono condividere gli scopi e accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'iscrizione al registro dei Soci è comunque subordinata al versamento della predetta quota annuale di iscrizione.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. Il versamento della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

VOLONTARI E DIPENDENTI

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale del contributo libero da parte di volontari ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà, altresì, avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero degli impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Sono Volontari dell'Associazione, le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire fattivamente ~~con una~~ attraverso lo svolgimento di attività, anche di natura professionale, di particolare rilievo e utilità per il raggiungimento degli scopi associativi.

In ogni momento, i Volontari potranno richiedere all'Associazione di diventare Associati Ordinari e saranno nominati tali con delibera assunta a maggioranza dal Consiglio d'Amministrazione.

In difetto di espressa richiesta di diventare Associati Ordinari, le eventuali somme versate dai Volontari all'Associazione, sono da considerarsi alla stregua di erogazioni liberali.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e possono far uso delle attrezzature e strutture messe a disposizione dall'Associazione secondo le modalità e alle condizioni previste dai Regolamenti,

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione, secondo le rispettive competenze statutarie.

Inoltre, tutti i soci devono mantenere un comportamento corretto, improntato a spirito associativo e sono responsabili di eventuali danni causati alle strutture ed alla organizzazione dell'Associazione.

ART. 5 - SANZIONI E RICORSI

Configurano violazione ai comportamenti di cui al precedente articolo, tutte le azioni o omissioni contrarie alle norme statutarie e regolamentari che arrechino danno morale e/o materiale, lieve o grave, a beni o persone dell'Associazione ed ai suoi Organi o contrarie ai principi di correttezza cui è improntata la vita associativa.

A tutti i Soci potranno essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione scritta, sospensione non superiore a sei mesi, sospensione superiore a sei mesi (fino a un anno), radiazione.

L'adozione delle sanzioni, che devono essere sempre motivate e comunicate con raccomandata A/R, viene disposta dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso;
- b) morte dell'Associato persona fisica;

L'Associato che intende recedere deve comunicare per iscritto il proprio proposito all'Associazione.

In caso di esclusione, la perdita della qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta nei seguenti casi:

- per aver riportato una condanna penale definitiva;
- per aver commesso azioni volte a recare danno (anche all'immagine), direttamente o indirettamente, all'Associazione;
- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
- per aver violato le deliberazioni assunte dagli organi associativi
- per aver violato le regole di etica e morale

La deliberazione di esclusione verrà portata a conoscenza dell'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire l'effettiva ricezione della deliberazione.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e eventuale Vicepresidente;
- L'Organo di controllo.

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo onorario e gratuito, salvo il rimborso delle spese vive documentate.

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto al rinnovo degli Organi sociali.

Le cariche di componente l'Organismo di sorveglianza è incompatibile con le altre cariche statutarie; la qualità di dipendente dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi carica Sociale.

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai Soci.

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- b) approva il rapporto sulla gestione nonché le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione fissando i principali orientamenti dell'Associazione e approva i piani d'azione proposti dal Consiglio direttivo;
- c) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'istanza di ammissione all'associazione, su richiesta dell'interessato, in caso di rigetto da parte del Consiglio Direttivo;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- tera
zzo
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l) delibera ogni altro argomento a essa sottoposto dagli organi associativi e inserito nell'ordine del giorno della seduta ovvero demandato dallo Statuto o dalla Legge.

L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle materie indicate alle precedenti lettere i) (*modifiche allo Statuto*) e k) (*Scioglimento dell'Associazione*).

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del Bilancio preventivo e Consuntivo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno, ovvero su motivata istanza di almeno 1/3 dei Soci.

si
re
on

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Presidente o su suo incarico, dal Vice Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, senza obblighi di forma perché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, con avviso recante l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui è fissata l'adunanza, oppure, in caso di motivata urgenza anche tre giorni prima della data di convocazione.

E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ie
e

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

e

Ciascun Associato può conferire delega ad altro Associato. Ciascun Associato può essere portatore al massimo di tre deleghe.

1

L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o dal Vicepresidente) dell'Associazione o in caso di impedimento di quest'ultimo, da una persona designata dall'Assemblea Generale il quale nomina il Segretario dell'Assemblea.

L'assemblea non può deliberare su argomenti diversi o ulteriori, salvo le materie ritenute tacitamente comprese, pena l'annullabilità delle relative deliberazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avvengono con voto palese e per alzata di mano, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, è conservato in un apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, di cui almeno uno deve essere Socio fondatore. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro previsto dalla legge, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza di componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare:

- approva la proposta di Bilancio consuntivo annuale e bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- propone il rapporto sulla gestione nonché le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione fissando i principali orientamenti dell'associazione e predispone i piani d'azione;
- delibera l'importo e la misura delle quote associative annuali;
- delibera l'ammissione dei nuovi Soci, nonché la revoca e l'esclusione;
- propone all'Assemblea il trasferimento della sede
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che comportino oneri per l'Associazione;
- delibera sulla migliore utilizzazione del Fondo Comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite;
- delibera sulle regole procedurali e finanziarie relative ai rimborsi spese gestionali

- svolge tutte le funzioni non altrimenti previste dallo Statuto;
- propone i Regolamenti interni da portare all'approvazione dell'assemblea
- deliberare in merito all'adesione dell'Associazione ad altra Organizzazione nazionale
- propone all'Assemblea Generale lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di aggiornare il libro degli associati e aderenti, tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico delle assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo. Inoltre, su semplice richiesta scritta degli associati e degli aderenti deve esibire le scritture contabili, i bilanci e i libri sociali obbligatori.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Vicepresidente, eventualmente eletto dall'Assemblea, sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

ART. 11 (ORGANO DI CONTROLLO)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 cts [ed eventualmente negli altri casi stabiliti dallo statuto]. ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del d. lgs 117/2017.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e/o proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
- raccolta fondi, attraverso attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le eventuali linee guida adottate dalle Autorità preposte;

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In particolare, è vietata:

- la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Sono considerate in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs 117/2017;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea degli associati. In particolare, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo dell'Associazione entro il mese di marzo. L'assemblea degli associati approva il Bilancio di esercizio dell'Associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro (o alla diversa somma indicata dalla legge) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita dalla legge. dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione. Il bilancio deve essere depositare presso il registro indicato dalla legge.

ART. 15 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto previo parere positivo dell'organo competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



Ag.€ Agenzia dello Entes - UI di Campobasso
C.€ C. di Campobasso L. 28 OTT. 2020
€ 1362 Euro 3
le € ESENTE Data di pagamento del

[Handwritten signature]
Accordo Collettivo